

LA CONVENZIONE DI BASILEA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI NON COMPRESI NELLE CLASSI ADR DA 1 A 9

dott. Alberto Proli

già dirigente di Amministrazione provinciale

Sommario:

1	CONVENZIONE DI BASILEA	60
1.1	Definizione di rifiuto pericoloso	61
1.2	Allegato I - Categorie di rifiuti da controllare	61
1.3	Allegato II - Categorie di rifiuti che richiedono un esame speciale	63
1.4	Allegato III - Elenco delle proprietà pericolose	63
1.5	Allegato IV - Operazioni d'eliminazione	63
1.6	Allegato V-A - Informazioni da fornire alla notifica	65
1.7	Allegato V-B - Informazioni da fornire nel documento di movimento	66
1.8	Allegato VI	66
2	REGOLAMENTO CEE N. 259/93	66
2.1	Allegato I - Convenzioni internazionali	67
2.2	Allegato II - Lista verde	68
2.3	Allegato III - Lista ambra	68
2.4	Allegato IV - Lista rossa	68
2.5	Allegato V - Rifiuti per i quali sussiste il divieto di esportazione verso Paesi non OCSE	69

1 CONVENZIONE DI BASILEA

Conclusa a Basilea il 22 marzo 1989 e ratificata il 31 gennaio 1990. È entrata in vigore per la Svizzera il 5 maggio 1992 ed è stata ratificata dall'Italia con legge 18.8.1993, n. 340.

Si propone di:

- ridurre al minimo la produzione di rifiuti;
- impedire che la loro movimentazione possa recare danno alla salute umana e all'ambiente;
- limitarne la potenziale pericolosità;
- rendere la gestione dei rifiuti pericolosi compatibile con la protezione della salute umana e dell'ambiente;
- riconoscere ad ogni Stato il diritto di vietare l'ingresso di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti provenienti dall'estero;
- rendere la gestione dei rifiuti pericolosi compatibile con la protezione della salute umana e dell'ambiente;
- riconoscere ad ogni Stato il diritto di vietare l'ingresso di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti provenienti dall'estero;
- far sì che i rifiuti (pericolosi e non) siano possibilmente eliminati nello Stato in cui sono prodotti;
- autorizzare l'esportazione dei rifiuti, solo se effettuata in sicurezza ambientale e sanitaria.

Si compone di 29 articoli:

- Art. 1 Campo di applicazione della Convenzione,
- Art. 2 Definizioni,
- Art. 3 Definizioni nazionali dei rifiuti pericolosi,
- Art. 4 Obblighi generali,
- Art. 5 Designazione delle autorità competenti e del corrispondente,
- Art. 6 Movimenti oltre frontiera fra le Parti,
- Art. 7 Movimenti oltre frontiera attraverso il territorio di Stati che non sono Parte,
- Art. 8 Obbligo di reimportare,
- Art. 9 Traffico illecito,
- Art. 10 Cooperazione internazionale,
- Art. 11 Accordi bilaterali, multilaterali e regionali,
- Art. 12 Consultazioni sulle questioni di responsabilità,
- Art. 13 Comunicazione delle informazioni,
- Art. 14 Questioni finanziarie,
- Art. 15 Conferenza delle Parti,
- Art. 16 Segreteria,
- Art. 17 Emendamenti alla Convenzione,
- Art. 18 Adozione e emendamento degli allegati,
- Art. 19 Verifica,
- Art. 20 Regolamento delle controversie,
- Art. 21 Firma,
- Art. 22 Ratifica, accettazione, conferma formale o approvazione,

- Art. 23 Adesione,
- Art. 24 Diritto di voto,
- Art. 25 Entrata in vigore,
- Art. 26 Riserve e dichiarazioni,
- Art. 27 Denuncia,
- Art. 28 Depositario,
- Art. 29 Testi che fanno fede.

E dei seguenti allegati:

- allegato I,
- allegato II,
- allegato III,
- allegato IV,
- allegato V-A,
- allegato V-B,
- allegato VI.

1.1 Definizione di rifiuto pericoloso

Sono pericolosi i rifiuti definiti o considerati tali dai Paesi di:

- **esportazione,**
- **importazione,**
- **transito,**

e i rifiuti appartenenti a una delle categorie che figurano in **Allegato I**, che presentano almeno una delle caratteristiche di pericolo indicate in **Allegato III**.

1.2 Allegato I - Categorie di rifiuti da controllare

Flusso di rifiuti

Y1	Rifiuti clinici provenienti dalle cure mediche dispensate negli ospedali, centri medici e cliniche
Y2	Rifiuti provenienti dalla produzione e preparazione di prodotti farmaceutici
Y3	Medicamenti e prodotti farmaceutici scaduti; loro scarti
Y4	Rifiuti provenienti dalla produzione, preparazione e utilizzazione di biocidi e di fitofarmaci
Y5	Rifiuti provenienti dalla produzione, preparazione e utilizzazione di prodotti per la conservazione del legno
Y6	Rifiuti provenienti dalla produzione, preparazione e utilizzazione di solventi organici
Y7	Rifiuti contenenti cianuri, per il trattamento termico e per la tempera
Y8	Rifiuti di oli minerali impropri all'uso inizialmente previsto
Y9	Miscele e emulsioni di olio/acqua e di idrocarburi/acqua
Y10	Sostanze residue e articoli contenenti difenili policlorati (PCB), terfenili policlorati (PCT) o difenili polibromati (PBB) o mescolati con essi
Y11	Rifiuti catramati provenienti dalla raffinazione, distillazione o da processi pirolitici
Y12	Rifiuti provenienti dalla produzione, preparazione e utilizzazione di inchiostri, coloranti, pigmenti, pitture, lacche o vernici
Y13	Rifiuti provenienti dalla produzione, preparazione e utilizzazione di resine, lattice, plastificanti o colle e sostanze adesive

(segue)

Y14	Rifiuti di sostanze chimiche non identificate e/o nuove provenienti da attività di ricerca, sviluppo o insegnamento, delle quali non si conoscono gli effetti sull'uomo e/o sull'ambiente
Y15	Rifiuti con proprietà esplosive, non sottoposti ad altra legislazione
Y16	Rifiuti provenienti dalla produzione, preparazione e utilizzazione di prodotti e materiali fotografici
Y17	Rifiuti provenienti dal trattamento della superficie di metalli e materie plastiche
Y18	Residui provenienti da operazioni di eliminazione dei rifiuti industriali

Rifiuti contenenti:

Y19	Metalli carbonilici
Y20	Berillio; composti del berillio
Y21	Composti del cromo esavalente
Y22	Composti del rame
Y23	Composti dello zinco
Y24	Arsenico; composti dell'arsenico
Y25	Selenio; composti del selenio
Y26	Cadmio; composti del cadmio
Y27	Antimonio; composti dell'antimonio
Y28	Tellurio; composti del tellurio
Y29	Mercurio; composti del mercurio
Y30	Tallio; composti del tallio
Y31	Piombo; composti del piombo
Y32	Composti inorganici del fluoro, tranne il fluoruro di calcio
Y33	Cianuri inorganici
Y34	Soluzioni acide o acidi sotto forma solida
Y35	Soluzioni basiche o basi sotto forma solida
Y36	Amianto (polvere e fibre)
Y37	Composti organici del fosforo
Y38	Cianuri organici
Y39	Fenoli, composti fenolati, compresi i clorofenoli
Y40	Eteri
Y41	Solventi organici alogenati
Y42	Solventi organici, tranne i solventi alogenati
Y43	Tutti i prodotti della famiglia dei dibenzofurani policlorati
Y44	Tutti i prodotti della famiglia delle dibenzoparadiossine policlorate
Y45	Composti organoalogenati diversi da quelli che figurano nel presente allegato (p. es. Y39, Y41, Y42, Y43, Y44).

1.3 Allegato II - Categorie di rifiuti che richiedono un esame speciale

Y46	Rifiuti urbani
Y47	Residui provenienti dall'incenerimento dei rifiuti urbani

1.4 Allegato III - Elenco delle proprietà pericolose

Classe ONU	Codice	Proprietà
1	H1	Sostanze esplosive
3	H3	Liquidi infiammabili
4.1	H4.1	Solidi infiammabili
4.2	H4.2	Sostanze auto riscaldanti
4.3	H4.3	Sostanze che a contatto con l'acqua emettono vapori infiammabili
5.1	H5.1	Sostanze comburenti
5.2	H5.2	Perossidi organici
6.1	H6.1	Sostanze tossiche
6.2	H6.2	Sostanze infettive
8	H8	Sostanze corrosive
9	H10	Sostanze che a contatto con l'aria o l'acqua liberano vapori tossici
	H11	Sostanze cancerogene
	H12	Sostanze eco tossiche
	H13	Sostanze che dopo eliminazione possono trasformarsi in altre

1.5 Allegato IV - Operazioni d'eliminazione

A. Operazioni che non portano a una possibilità di recupero, di riciclaggio, di riutilizzazione, di reimpiego diretto o di qualsiasi altra utilizzazione dei rifiuti

La sezione A riassume tutte le operazioni di eliminazione che vengono effettuate nella prassi.

D1	Deposito su o nel suolo (p. es. discarica, ecc.)
D2	Trattamento in ambiente terrestre (p. es. biodecomposizione di rifiuti liquidi o di fanghi sul suolo, ecc.)
D3	Iniezione in profondità (p. es. pompaggio di rifiuti in pozzi, volte saline o cavità geologiche naturali, ecc.)
D4	Spandimento in superficie (p. es. deversamento di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni, bacini, ecc.)
D5	Messa in discariche specialmente concepite (p. es. deposito dei rifiuti in settori stagni separati, ricoperti e isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente circostante, ecc.)
D6	Immissione in ambiente acquatico, tranne l'immersione in mare
D7	Immersione in mare, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino

(segue)

D8	Trattamento biologico, non specificato altrove nel presente allegato, grazie al quale si ottengono composti o miscugli stabili che vengono eliminati con una delle operazioni elencate nella sezione A
D9	Trattamento fisico-chimico, non specificato altrove nel presente allegato, grazie al quale si ottengono composti o miscugli stabili che vengono eliminati con una delle operazioni elencate nella sezione A (p. es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, neutralizzazione, precipitazione, ecc.)
D10	Incenerimento a terra
D11	Incenerimento in mare
D12	Deposito definitivo (p. es. deposito in contenitori in una miniera, ecc.)
D13	Amalgama o mescolamento preliminare a una delle operazioni della sezione A
D14	Ricondizionamento preliminare a una delle operazioni della sezione A
D15	Deposito preliminare a una delle operazioni della sezione A

B. Operazioni che portano a una possibilità di recupero, di riciclaggio, di riutilizzazione, di reimpiego diretto o di qualsiasi altra utilizzazione dei rifiuti

La sezione B intende riassumere tutte le operazioni che concernono sostanze che sono considerate o definite legalmente come rifiuti pericolosi e che altrimenti sarebbero state oggetto di una delle operazioni elencate nella sezione A.

R1	Utilizzazione come combustibile (diverso dall'incenerimento diretto) o altri mezzi per produrre energia
R2	Ricupero o rigenerazione dei solventi
R3	Riciclaggio o ricupero delle sostanze organiche che non sono utilizzate come solvente
R4	Riciclaggio o ricupero dei metalli o dei composti metallici
R5	Riciclaggio o ricupero di altre sostanze inorganiche
R6	Rigenerazione degli acidi o delle basi
R7	Ricupero dei prodotti che servono a catturare gli inquinanti
R8	Ricupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
R9	Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli esausti
R10	Spandimento sul suolo a scopi agricoli o ecologici
R11	Utilizzazione delle sostanze residue ottenute da una delle operazioni figuranti sotto i numeri R1-R10
R12	Scambio di rifiuti in vista di sottoporli a una delle operazioni figuranti sotto i numeri R1-R11
R13	Raccolta delle sostanze in vista di sottoporle a una delle operazioni elencate nella sezione B

1.6 Allegato V-A - Informazioni da fornire alla notifica

1.	Motivo dell'esportazione dei rifiuti.
2.	Esportatore dei rifiuti ¹
3.	Produttore(i) dei rifiuti e luogo di produzione ¹ .
4.	Eliminatore dei rifiuti e luogo effettivo dell'eliminazione ¹ .
5.	Trasportatore(i) previsto(i) dei rifiuti o suoi(loro) agenti, se sono noti ¹ .
6.	Paese di esportazione dei rifiuti. Autorità competente ² .
7.	Paesi di transito previsti. Autorità competente ² .
8.	Paese di importazione dei rifiuti. Autorità competente ² .
9.	Notifica generale o notifica unica.
10.	Data(e) prevista(e) del(dei) trasferimento(i), durata dell'esportazione dei rifiuti e itinerario previsto (in particolare uffici doganali di entrata e di uscita) ³ .
11.	Mezzo(i) di trasporto previsto(i) (strada, ferrovia, mare, aria, via di navigazione interna, ecc.).
12.	Informazioni relative all'assicurazione ⁴ .
13.	Denominazione e descrizione fisica dei rifiuti, compresi i numeri Y e ONU, loro composizione ⁵ e informazioni su tutte le disposizioni particolari relative alla manipolazione, in particolare misure urgenti da prendere in caso di incidente.
14.	Tipo di condizionamento previsto (p. es. alla rinfusa, in fusti, in cisterne, ecc.).
15.	Quantità stimata in peso/volume ⁶ .
16.	Processo dal quale provengono i rifiuti ⁷ .
17.	Per i rifiuti che figurano nell'allegato I, la classificazione secondo l'allegato III: proprietà, numero H, numero ONU.
18.	Modo di eliminazione secondo l'allegato IV.
19.	Dichiarazione del produttore e dell'esportatore attestante l'esattezza delle informazioni.
20.	Informazioni (compresa la descrizione tecnica dell'impianto) comunicate all'esportatore o al produttore dall'eliminatore dei rifiuti in base alle quali quest'ultimo si è fondato per convincersi che non ci sono ragioni per credere che i rifiuti non saranno gestiti secondo metodi ecologicamente razionali conformemente alle leggi e ai regolamenti del Paese di importazione.
21.	Informazioni concernenti il contratto concluso fra l'esportatore e l'eliminatore.

¹ Nome e indirizzo completi, numero di telefono, di telex o di telefax, nonché nome, indirizzo, numero di telefono, di telex o di telefax della persona da contattare.

² Nome e indirizzo completi, numero di telefono, di telex o di telefax.

³ Nel caso di notifica generale valevole per più trasferimenti, indicare sia la data prevista di ciascun trasporto, sia, se queste non sono note, la frequenza prevista dei trasporti.

⁴ Informazioni sulle pertinenti prescrizioni del contratto di assicurazione e su come l'esportatore, il trasportatore e l'eliminatore le osservano.

⁵ Indicare la natura e la concentrazione dei composti più pericolosi sotto il profilo della tossicità e degli altri rischi legati sia alla manipolazione sia al modo di eliminazione previsto dei rifiuti.

⁶ Nel caso di notifica generale valevole per più trasferimenti, indicare sia la quantità totale stimata sia le quantità stimate per ogni trasporto.

⁷ Nella misura in cui tale informazione è necessaria ai fini di valutare i rischi e di determinare l'opportunità dell'operazione di eliminazione proposta.

1.7 Allegato V-B - Informazioni da fornire nel documento di movimento

1.	Esportatore dei rifiuti*.
2.	Produttore(i) dei rifiuti e luogo di produzione*.
3.	Eliminatore dei rifiuti e luogo effettivo dell'eliminazione*.
4.	Trasportatore(i) previsto(i) dei rifiuti* o suoi(loro) agenti.
5.	Soggetto a notifica generale o notifica unica.
6.	Data dell'inizio del movimento oltre frontiera e data(e) e firma di ricezione di ciascuna persona che prende in consegna i rifiuti.
7.	Mezzo di trasporto (strada, ferrovia, mare, aria, via di navigazione interna), compresi i Paesi di esportazione, di transito e di importazione nonché gli uffici doganali di entrata e di uscita, se sono noti.
8.	Descrizione generale dei rifiuti (stato fisico, denominazione esatta e classe di spedizione ONU, numero ONU, numero Y e numero H, se del caso).
9.	Informazioni su tutte le disposizioni particolari relative alla manipolazione, comprese le misure urgenti da prendere in caso di incidente.
10.	Tipo e numero di colli.
11.	Quantità in peso/volume.
12.	Dichiarazione del produttore e dell'esportatore attestante l'esattezza delle informazioni.
13.	Dichiarazione del produttore e dell'esportatore attestante l'assenza di obiezioni da parte delle autorità competenti di tutti gli Stati interessati che sono Parte.
14.	Attestazione dell'eliminatore circa la ricezione presso l'impianto di eliminazione designato nonché indicazione del metodo di eliminazione e della data approssimativa dell'eliminazione.
*	<i>Nome e indirizzo completi, numero di telefono, di telex o di telefax, nonché nome, indirizzo, numero di telefono, di telex o di telefax della persona da contattare in caso di urgenza.</i>
<i>Note: Le informazioni da fornire nel documento di movimento dovrebbero, ogniqualvolta ciò fosse possibile, essere raccolte in un solo e unico documento insieme a quelle richieste in virtù della regolamentazione sui trasporti. Se ciò non è possibile, le informazioni del documento di movimento dovrebbero completare e non ripetere quelle richieste in virtù della regolamentazione sui trasporti. Il documento di movimento conterrà indicazioni circa la persona abilitata a fornire informazioni e a compilare i moduli.</i>	

1.8 Allegato VI - Arbitrato

Arbitrato in 10 articoli ed elenco Stati partecipanti (data di rettifica adesioni ed entrata in vigore).

2 REGOLAMENTO CEE N. 259/93

Allo scopo di adeguare il diritto comunitario alla Convenzione di Basilea è stato adottato in data 1° febbraio 1993 il regolamento CEE n. 259/93.

Entrato in vigore il 6 maggio 1994, si propone di:

- **attuare l'autosufficienza,**
- **dare priorità al recupero,**
- **attuare il principio della vicinanza.**

Introduce misure di sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti:

- **all'interno della comunità,**
- **in entrata nella comunità,**
- **in uscita dalla comunità.**

La **Corte europea di giustizia** ⁽¹⁾ ha precisato che lo scopo del Regolamento non è quello di definire le caratteristiche che devono possedere i rifiuti per la loro circolazione nel mercato comunitario, **bensì definire le procedure per limitarne la circolazione.**

Sono esclusi dall'ambito operativo del regolamento n. 259/93:

- lo **scarico a terra** di rifiuti prodotti dalla normale **attività delle navi** e delle **piattaforme off-shore**;
- le **spedizioni** dei rifiuti **dell'aviazione civile**;
- le **spedizioni di residui radioattivi**;
- le **spedizioni dei residui** di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della direttiva 75/442/CEE, come definiti all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c), e), f) del "decreto Ronchi";
- le **spedizioni** dei rifiuti in entrata nella comunità conformemente ai requisiti di cui al protocollo relativo alla protezione dell'ambiente del trattato sull'Antartico.

Si compone di:

- **8 Titoli**;
- **44 articoli**;
- **4 allegati.**

2.1 Allegato I - Convenzioni internazionali

Contiene le disposizioni delle convenzioni internazionali sui trasporti che devono essere soddisfatte per quanto riguarda i rifiuti a cui fa riferimento il regolamento 259/93:

- **ADR:** Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada;
- **COTIF:** Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari, comprensiva del **RID** (Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia);
- **Convenzione SOLAS:** per la salvaguardia della vita umana in mare;
- **Codice IMGD*** : Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose;
- **Convenzione di Chicago:** relativa al trasporto aereo di merci pericolose;
- **Convenzione MARPOL:** per la prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi;
- **ADNR:** Regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno.

Gli allegati II - III e IV che seguono contengono l'elenco dei rifiuti, così suddivisi in relazione alla loro potenziale progressiva pericolosità per la salute umana e per l'ambiente.

* Integrato, dal 1° gennaio 1985, nella SOLAS.

(1) Vedi S.Beltrame "Gestione dei rifiuti e sistema sanzionatorio" CEDAM-2000.

2.2 Allegato II - Lista verde

Comprende i rifiuti **meno inquinanti** che non possono essere spediti come rifiuti della **lista verde** se:

- **contaminati** da altri materiali da farli inserire nella **lista ambra o rossa**;
- **non recuperabili** in modo sicuro per l'ambiente.

2.3 Allegato III - Lista ambra

Questi rifiuti non possono essere spediti come rifiuti della **lista ambra** se:

- **contaminati** da altri materiali da causarne l'inserimento nella **lista rossa**;
- **non recuperabili** in modo sicuro per l'ambiente.

2.4 Allegato IV - Lista rossa

I rifiuti contenuti in questa lista sono contaminati da sostanze presenti ad un livello tale da renderli:

- **pericolosi; e**
- **non destinabili al recupero.**

La classificazione dei rifiuti nella lista verde, ambra o rossa, è determinata dalla **loro composizione** e non dalla **loro origine**.

Infatti se prendiamo ad esempio il **rifiuto urbano** proveniente da **raccolta differenziata: CER "200103 - plastica di piccole dimensioni"**, possiamo affermare che appartiene alla **LISTA VERDE: "GH - rifiuti di plastiche solide"** del regolamento 259/93.

Il medesimo rifiuto urbano, mescolato ad altri rifiuti della lista verde od ambra: **CER "200301 - rifiuti urbani indifferenziati"** appartiene, invece, alla **LISTA AMBRA: "AD 160 - rifiuti domestici/municipali"** del regolamento 259/93.


La suddivisione nelle tre liste sussiste solo per i rifiuti destinati al recupero; le procedure di spedizione sono progressivamente più complesse passando dalla lista verde alla lista ambra ed a quella rossa; analoga differenziazione sussiste anche per gli importi delle garanzie fideiussorie (2). I parametri per il calcolo della garanzia fideiussoria dei rifiuti destinati allo smaltimento sono più elevati di quelli relativi ai rifiuti destinati al recupero, inoltre vi è un'ulteriore differenziazione in relazione alla pericolosità degli stessi.

La procedura per la movimentazione dei **rifiuti destinati allo smaltimento all'interno della comunità** è quella stabilita per i rifiuti della lista rossa destinati al recupero.

La procedura di spedizione adottata per l'**esportazione** e/o l'**importazione** dei rifiuti destinati allo smaltimento è quella stabilita per i rifiuti della lista rossa avviati al recupero al di fuori dei Paesi OCSE.


(2) DM 3 settembre 1998 recante "norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero dei rifiuti".

2.5 Allegato V - Rifiuti per i quali sussiste il divieto di esportazione verso Paesi non OCSE



- L'elenco A comprende i rifiuti definiti pericolosi dalla convenzione di Basilea che sono soggetti al divieto di esportazione.
- L'elenco B comprende i rifiuti non soggetti a tale divieto.

Per stabilire se un determinato rifiuto è disciplinato dall'allegato V al Regolamento, occorre:



Rifiuto compreso in **Elenco A (Parte 1)** → **ESPORTAZIONE VIETATA**

Rifiuto compreso in **Elenco B (Parte 1)** → **ESPORTAZIONE POSSIBILE**

Rifiuto compreso in **PARTE 2** → **ESPORTAZIONE VIETATA**

Rifiuto compreso in **PARTE 3** → **ESPORTAZIONE VIETATA**

Interessante novità del ADR 2005 è rappresentata dalla sottosezione 2.1.3.9:

*"i rifiuti, non rientranti nelle **classi da 1 a 9**, che sono considerati dalla Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri dei rifiuti pericolosi e della loro eliminazione, **possono essere trasportati** sotto le rubriche **ONU 3077 e 3082** dell'accordo ADR".*

Tale disposizione, stante l'indicazione facoltativa (possono...) dell'uso di tali rubriche ADR, pone dei dubbi interpretativi; infatti, se la premessa è quella di riferirsi a rifiuti che non rientrano in nessuna delle classi di pericolo dell'accordo ADR, non si capisce per quale motivo si dovrebbe effettuare il trasporto secondo tale normativa.

In realtà questa prescrizione risulta più chiara se letta in rapporto ad altre due disposizioni relative agli inquinanti dell'ambiente acquatico che testualmente citiamo:

- le materie ecotossiche non assegnabili alle classi da 1 a 8, non assegnabili ad altre rubriche della classe 9, non identificate nella direttiva 67/548/CEE, **non sono sottoposte alla normativa ADR**;
- le soluzioni o miscele di materie assegnate alla lettera N "pericoloso per l'ambiente", non assegnabili alle classi da 1 a 8, non assegnabili ad altre rubriche della classe 9, **possono essere assegnate alle rubriche ONU 3077 e 3082** solo se identificate nella Direttiva 1999/45/CEE.

Alla luce di quanto sopra si potrebbe intendere che l'appartenenza dei rifiuti, peraltro in prevalenza rappresentati da soluzioni o miscele, in quanto appartenenti ad una delle categorie indicate in Allegato I alla Convenzione di Basilea, costituisca una eccezione alle disposizioni sopracitate e "consenta" il trasporto sotto i numeri ONU 3077 o 3082, a seconda dei casi.